

STUDI DI STORIA MEDIOEVALE E DI DIPLOMATICA

NUOVA SERIE II (2018)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



BRUNO MONDADORI

Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo

di Luca Campisi

in «Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica», n.s. II (2018)

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Bruno Mondadori

<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>

ISSN 2611-318X

ISBN 9788867743315

DOI 10.17464/9788867743315

Prassi giudiziaria a Vercelli nel XIV secolo*

Luca Campisi

1. *Il problema*

Il tema dell'amministrazione della giustizia ha assunto particolare rilievo nel dibattito storiografico italiano degli ultimi decenni. Una nuova attenzione rivolta ai sistemi giudiziari e, in particolare, alla prassi concreta dei tribunali comunali ha consentito un approccio diverso alla materia criminale, dando nuova luce a quegli aspetti spesso oscurati da una preponderante storia del diritto, che limitava il proprio campo d'indagine alle norme statutarie¹. L'allargamento del campo di indagine ha portato gli studiosi ad interrogarsi non solo sulle procedure ma anche sui risvolti sociali e politici della giustizia, con particolare attenzione, da una parte, al rapporto tra le pratiche extragiudiziali e la giustizia pubblica esercitata dagli organi comunali, dall'altra, alle relazioni tra l'ordinamento politico e quello giudiziario nell'amministrazione della giustizia².

Se il numero di studi sul tema risulta elevato, permangono tuttavia ampi margini per ulteriori lavori. In effetti, la modellizzazione della prassi e dei sistemi

* Il presente articolo è frutto della rielaborazione della tesi di laurea magistrale di L. CAMPISI, *Norma e prassi nella Vercelli di fine Trecento* (Liber inquisitionuum, B-252, 1377-1378), Università degli Studi di Milano, Facoltà di Studi Umanistici, Corso di laurea in Scienze Storiche, a.a. 2016-2017, relatrice B. DEL BO, correlatore P. GRILLO.

¹ DEZZA, *Accusa e inquisizione*; LEVEROTTI, *Leggi del principe*; PADOA SCHIOPPA, *Conclusions*; ID., *Storia del diritto*; STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*.

² BLANSHEI, *Politiche e giustizia*; MILANI, *L'esclusione dal comune*; SBRICCOLI, *Vidi communiter observari*; ZORZI, *Ius erat in armis*; ID., *Negoziazione penale*.

giudiziari è stata spesso proposta sulla base delle disposizioni statutarie, senza tenere conto dei registri criminali, che offrono un'immagine meno filtrata delle procedure accusatorio-inquisitoriali. Nelle pagine che seguiranno si cercherà di illustrare i modi e le forme utilizzati dai tribunali comunali alla fine del Trecento, attraverso la ricca documentazione giuridica prodotta a Vercelli dagli anni Settanta del secolo. Il comune piemontese risulta sottomesso alla dominazione viscontea a partire dal 1335, data della definitiva sottomissione ad Azzone Visconti, pur rientrando nell'area egemonica milanese già dall'ultimo decennio del secolo precedente³.

Nonostante il recente interesse manifestato dalla storiografia italiana per le pratiche giudiziarie, per le città di età tardo signorile lo studio di tali tematiche costituisce ancora un terreno in gran parte da dissodare⁴. Negli ultimi vent'anni l'attenzione si è fissata sull'origine dei modelli processuali e sugli sviluppi delle procedure in un arco cronologico che va, grossomodo, dalla metà del XII secolo alla fine del XIII. Lo studio di realtà ben documentate, come Bologna, Firenze e Perugia, consente così l'individuazione di punti di continuità e di discontinuità procedurale con i tribunali vercellesi di fine Trecento, nonché un confronto sulle tipologie di reato, le tempistiche dei processi e l'incidenza di bandi e paci, quali alternative ai consueti esiti procedurali. Inoltre, la situazione politica vercellese, caratterizzata dalla presenza di un podestà inviato direttamente dalla dominante Milano, permette di valutare il peso dell'intervento signorile nelle dinamiche processuali.

Nel tentativo di mettere in luce la prassi penale vercellese, l'analisi verrà condotta su un *liber inquisitionum*⁵ e sui *libri condemnationum*⁶ relativi al biennio 1377-1378, irrogati dal tribunale podestarile del comune piemontese. Essa si concentrerà, da una parte, sull'analisi delle procedure, sostenuta dalla ricostruzione di alcune vicende processuali, dall'altra, sull'identificazione delle tipologie di reato.

2. Le fonti

Prima di addentrarci nell'analisi specifica della prassi giudiziaria, è fondamentale affrontare una riflessione sulle fonti. I registri criminali esaminati provengono dal fondo *Atti giudiziari* conservato presso l'Archivio Storico Civico di Vercelli,

³ RAO, *Comune e signoria a Vercelli*, p. 23.

⁴ CARRAWAY VITIELLO, *Public justice*; GRILLO, *I Fossanesi e il principe*.

⁵ ASCVC, *Atti giudiziari*, B 252.

⁶ Per il biennio 1377-1378 si sono conservati tre registri di condanne: *ibidem*, B 7082, B 7078, B 7083.

che comprende numerosi registri di varia natura risalenti ai secoli XIV e XV. In particolare, il fondo conta 22 cartelle, ognuna delle quali contenente da 5 a 12 registri cartacei con copertura in pergamena in parte di riuso e di dimensioni variabili. Tra questi è stato possibile riconoscere 85 *libri* di condanne (1377-1475), 20 *libri* di danni dati (1377-1443), 29 *libri* di inquisizioni (1377-1499), 5 *libri* di pagamenti di multe (1378-1441), 5 *libri* di accuse (1382-1410), 6 *libri spuntaturarum* (1413-1430), oltre a una lite (1435) e a un *liber incantus* (1510).

In questa massa di materiale eterogeneo si è rivolta l'attenzione ai *libri inquisitionum* e ai relativi *libri condemnationum*, in quanto più ricchi di informazioni e dettagli sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia signorile. I registri delle inquisizioni seguono uno schema preciso e relativamente ripetitivo, in quanto la presenza di determinati elementi è ritenuta indispensabile per garantire la validità del processo⁷. Ottimo esempio di questa tipologia documentaria è il registro B-252, composto da 94 carte e contenente gli atti dei processi *ex officio* esaminati tra il luglio 1377 e l'agosto 1378. La descrizione dei fatti e delle condizioni in cui è avvenuto il reato risulta, inoltre, piuttosto dettagliata. Tuttavia, le sentenze, emesse in seguito all'escussione dei testimoni, non sono riportate nei registri delle inquisizioni ma all'interno dei già citati *libri condemnationum*. A dispetto dell'intitolazione, il registro contiene gli atti di ben quattro processi accusatori, inseriti dal notaio per non ancora chiari motivi. Essi offrono un raro spaccato di questo modello procedurale per quanto riguarda la materia penale, in quanto la serie di registri indicati come *libri accusarum* è limitata, al pari di quelli *damnorum datorum*, a furti o danni a proprietà mobili e immobili, redatti in lunghi elenchi suddivisi in base al luogo dove i reati sono stati commessi.

Mentre i libri delle inquisizioni riportano gli atti dei singoli processi, arrestandosi tuttavia subito dopo la fase istruttoria o probatoria, la serie dei *libri condemnationum* si rivela indispensabile per ricostruire i diversi esiti procedurali. Essi riportano unicamente i nomi dei condannati, corredati dall'importo della multa da esigersi e da una breve descrizione del *maleficium* commesso. Il *liber condemnationum* B-7082 è sicuramente uno dei più corposi. Si tratta di un registro cartaceo con copertura in pergamena, composto da 174 carte, che raccoglie gli elenchi dei condannati nel periodo gennaio 1377-gennaio 1379. Il *recto* della seconda carta si apre con una breve intestazione contenente il nome del podestà in carica e la data di compilazione⁸.

⁷ VALLERANI, *Procedura e giustizia*, pp. 456-457.

⁸ ASCVc, B 7082, f. 2r: «Compilatus omnium condemnationum factarum tempore regiminis egregii viri, domini Francisci de Scotis, honorabilis potestatis Vercellarum et districtus, sub anno domini MCCCLXXVII usque ad tempus regiminis egregii et spectabilis militis, domini Antonii Vicecomitis, honorabilis potestatis Vercellarum et aliorum regiminum inde secutorum».

Il dialogo tra queste due tipologie di registri, oltre a rendere possibile una ricostruzione dei momenti finali del processo, consente di conoscere le tempistiche della giustizia vercellese di fine Trecento, l'applicazione pratica delle norme statutarie, la frequenza dei reati, nonché il ricorso a bandi e paci bilaterali, quali strumenti extragiudiziali in grado di manipolare l'andamento suggerito dalla prassi.

3. *Il processo accusatorio*

Come si cercherà di illustrare nei prossimi paragrafi, la prassi penale vercellese degli ultimi decenni del XIV secolo mostra evidenti punti di continuità con le procedure del secolo precedente⁹. Se è innegabile che la prassi comunale duecentesca subì profonde trasformazioni nel corso del Trecento, in concomitanza con l'affermarsi di nuove strutture politiche, regimi di popolo e signorie, che conferirono ai processi una maggiore elasticità e irregolarità di svolgimento, nonché l'esaltazione dell'aspetto punitivo, è tuttavia possibile l'individuazione di alcuni elementi cardine.

La procedura accusatorio-triadica si differenziava da quella inquisitoria per l'ampio spazio di iniziativa lasciato alle parti e per il ruolo neutrale assunto dal giudice nella gestione della contesa. Diversamente, nelle procedure *ex officio* il giudice godeva di ampi poteri decisionali, dall'avvio dell'inchiesta all'istruttoria¹⁰.

Il *liber inquisitionum* degli anni 1377-1378 conserva al suo interno quattro casi di accuse, tra loro differenti quanto a struttura e contenuto. Le numerose incongruenze potrebbero essere dovute unicamente alla trascrizione degli atti compiuta dal notaio, oppure alla grande varietà di formule procedurali sviluppate nel corso del secolo. Inoltre, l'assenza di precise indicazioni procedurali all'interno degli statuti cittadini, risalenti alla revisione viscontea del 1341, rende difficile la ricostruzione della prassi accusatoria vercellese, probabilmente regolata da norme consuetudinarie¹¹.

Il processo accusatorio di cui gli atti riportano il maggior numero di elementi è una disputa, avviata il 26 maggio 1378, tra i fratelli Antonio e Agostino *de Margaria* e Antonio Riccio, in merito all'occupazione di due terreni presso il borgo di Salasco¹². I *de Margaria* erano una potente famiglia mercantile vercellese, dedita in particolare all'attività creditizia¹³. Elementi di contatto con la prassi del secolo

⁹ MAFFEI, *Dal reato alla sentenza*; VALLERANI, *L'amministrazione della giustizia*; ID., *Il sistema giudiziario*; ZORZI, *Pluralismo giudiziario*.

¹⁰ ALESSI, *Processo penale*; DEZZA, *Accusa e inquisizione*; VALLERANI, *Procedura e giustizia*.

¹¹ PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa*, pp. 83-97.

¹² ASCVC, B 252, ff. 92r-94v.

¹³ DEL BO, *Gli artigiani vercellesi*, p. 71.

precedente sono evidenti già dalle prime fasi dell'*iter* procedurale. La struttura degli atti redatti presso il tribunale vercellese è sovrapponibile infatti a quella delle accuse discusse nella Perugia di metà Duecento¹⁴. All'accusa iniziale, presentata davanti al podestà in forma orale o attraverso un libello, seguiva infatti la citazione dell'accusato. A Perugia quest'ultima poteva essere ripetuta fino a tre volte, mentre a Vercelli si riscontra una prassi più sbrigativa, in quanto la relazione del messo veniva spesso accolta il giorno stesso del mandato. In seguito alla comparizione del reo avveniva la contestazione di lite, dove le parti affermavano o negavano i fatti contenuti nelle accuse, e venivano fissati i termini per la presentazione delle prove e per il dibattimento¹⁵. Elemento di novità è invece la promessa, stretta dalla parte accusante, di pagare le spese processuali della parte lesa in caso di interruzione del processo volontaria o per mancanza di prove. La flessibilità di questa prima garanzia fideiussoria, che poteva tradursi in spese anche ingenti, è lontana dalla prassi di altri tribunali, ad esempio quello della Bologna di fine Duecento, dove la cauzione era fissata per statuto a 20 soldi¹⁶.

Mentre i restanti tre processi accusatori si interrompono alla comparizione dell'accusato e all'eventuale contestazione della lite, in questo caso gli atti riportano anche le *positiones*, in cui le informazioni fornite dai querelanti all'interno dell'accusa vengono riformulate in singoli *capitula*, sui quali si intende condurre il confronto. In questo caso, le argomentazioni riguardano prevalentemente i diritti vantati sui terreni contesi¹⁷. L'ultimo atto risulta redatto il 25 giugno, quando Bartolomeo di Ranzo, in qualità di procuratore dell'accusato, si presenta davanti al giudice per ottenere l'interruzione del procedimento. L'assenza del nome di Antonio Riccio nei libri delle condanne non permette di far luce sull'esito del processo.

Le mediazioni tecniche operate dai procuratori erano un elemento fondamentale dell'*iter* procedurale fin dalla seconda metà del Duecento e divennero prassi corrente nel primo Trecento, tanto da sostituire il confronto diretto tra le parti¹⁸. A Bologna, le *exceptiones* presentate dai procuratori riguardavano specifici punti dell'*iter* o la validità degli atti compiuti dalla controparte e avevano lo scopo dichiarato di sospendere il processo. La particolare attenzione alla forma scritta degli atti si traduceva in una «schermaglia tecnica»¹⁹ volta all'interruzione dell'*iter* per motivi di invalidità²⁰.

¹⁴ VALLERANI, *Il sistema giudiziario*.

¹⁵ *Ibidem*, pp. 37-38.

¹⁶ VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, p. 129.

¹⁷ ASCVC, B 252, f. 93r-v.

¹⁸ VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 148-152.

¹⁹ *Ibidem*, p. 140.

²⁰ *Ibidem*, pp. 139-142.

In conclusione, lo schema procedurale seguito dal tribunale vercellese appare piuttosto coerente e più organico di quanto gli atti lascerebbero intendere. Le incongruenze formali sembrerebbero dovute a scelte personali operate dal notaio, più che rivelare una varietà di approcci al processo accusatorio. Il dato comune è il costante ricorso a mediatori processuali, quali procuratori e fideiussori, che spostano la discussione dall'oggetto della disputa al puro confronto sul terreno procedurale.

4. *Il processo inquisitorio*

Il registro delle inquisizioni relative al biennio 1377-1378 conserva gli atti di ben trenta processi *ex officio*. Le numerose incongruenze, ravvisate anche nei processi d'accusa e dovute probabilmente ad una certa libertà di compilazione, nonché l'assenza sistematica della fase probatoria e delle sentenze, rendono difficile la definizione di una prassi inquisitoria coerente ed organica. Il processo d'inchiesta, non seguendo uno schema prestabilito, si frantuma in un'ampia varietà procedurale, di cui tuttavia è possibile cogliere almeno la struttura logica di base²¹. Si prenderanno ora in esame due diversi processi inquisitori, gli unici di cui gli atti riportino eccezionalmente parte delle *probationes*.

Il 18 febbraio 1378, il tribunale podestarile decide di procedere *ex officio* contro Antonio, detto *Botalla*, e Giovanni, figli di Ruffino Avogadro da Collobiano. Risultano inoltre inquisiti anche Guglielmone di Zanoto, figlio di Perrone, e Giulio di Zanoto, figlio di Viano, consoli di Collobiano²². In seguito alla querela presentata dal prete Antonio, figlio di Pietro di Lanterio e rettore della chiesa di S. Giorgio a Collobiano, e sussistendo *publica fama* del reato, Antonio e Giovanni sono indagati per l'aggressione e le ingiurie rivolte al querelante. I due consoli di Collobiano sono invece inquisiti per non aver fatto denuncia e notifica del crimine, *ut veritas occultarent*²³. Gli abitanti di Collobiano, indicati come testimoni, sono numerosi e suddivisi in due gruppi, il primo chiamato a rispondere sui capitoli riguardanti il *Botalla*, il secondo su quelli contro Giovanni.

A questo stadio dell'*iter* procedurale non si riscontrano novità significative rispetto agli altri atti contenuti nel registro. La *fama publica* viene sempre indicata come presupposto necessario per l'avvio di un processo *ex officio*, affiancata, nella quasi totalità dei casi, da una querela. La *fama*, nelle diverse accezioni di *clamor* del reato e di reputazione del reo, assumeva la funzione tanto di motore primo

²¹ VALLERANI, *Il sistema giudiziario*, pp. 88-89.

²² ASCVc, B 252, ff. 52r-55r.

²³ *Ibidem*, f. 52v.

del processo quanto di strumento cardine del sistema probatorio²⁴. Gli atti riportano anche casi di denunce, sporte dai consoli di alcune località del vercellese, di relazioni e di notifiche podestarili. La presenza di una denuncia poteva rendere superflua l'*inquisito generalis*, interrogatori preliminari promossi dal giudice per ottenere una prenoscenza del crimine e del colpevole²⁵. Tuttavia, l'assenza di questa prima fase istruttoria all'interno degli atti non consente di valutare appieno la funzione informativa delle denunce.

Gli interrogatori si svolgono nei giorni 22 e 23 febbraio e vedono coinvolti, oltre al querelante, Giovanni Avogadro e i due consoli di Collobiano. Tutti, dopo aver prestato giuramento, affermano che quanto contenuto negli atti *vera esse et fuisse*. A questo punto il giudice assegna il termine di tre giorni per la presentazione delle difese. Il *Botalla*, nei termini indicati, porta in tribunale una copia della pace stretta con il prete Antonio e dei capitoli statutari riguardanti le percosse e le ferite inflitte a chierici, sottoposte alla giurisdizione episcopale²⁶. La difesa viene accolta dal giudice e l'assenza dei nomi degli indagati nei registri delle condanne potrebbe quindi essere dovuta alla probabile assoluzione degli imputati. Inoltre, l'appartenenza dei rei alla potente famiglia degli Avogadro, di parte guelfa e quindi avversa ai Visconti²⁷, può aver indotto una certa cautela penale, volta al mantenimento dello status pacifico²⁸.

Ancora il 18 febbraio viene avviata un'inchiesta su Bartolo di Pergamo, abitante di Salussola, Giorgio Fasoglio, Masio di Napoli, abitanti di Cavaglià, Barotono di Dorzano, Leone di Castronovo e sui consoli di Cavaglià²⁹. *Fama publica e clamorosa insinuatione* li indicano responsabili di una rissa avvenuta nel mese di novembre dell'anno precedente presso la piazza di Cavaglià. In questo caso l'assenza di una denuncia lascia presupporre il ricorso ad interrogatori preliminari, mirati all'accertamento del fatto e di tutti i responsabili. Gli atti riportano, in ultima istanza, il crimine per cui sono inquisiti anche i consoli di Cavaglià, responsabili della mancata denuncia dei crimini suddetti.

Dopo l'indicazione dei testimoni, l'*iter* procedurale prevedeva la citazione degli imputati e, in un secondo momento, l'eventuale dichiarazione di contumacia. La causa sembra interrompersi, in quanto nessuno degli indagati rispetta i termini prescritti. Tuttavia, il 14 marzo, il giudice Biagio *de Ferris*, dichiara, davanti a Giorgio Fasoglio e ai consoli suddetti, di non avere alcuna intenzione di interrompere il processo, affinché possa emergere la verità dei fatti. Il giorno stesso il

²⁴ MIGLIORINO, *Fama e infamia*; VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti*; ID., *Modelli di verità*.

²⁵ VALLERANI, *Il sistema giudiziario*, pp. 89-90.

²⁶ *Hec sunt statuta communis*, p. 109.

²⁷ BARBERO, *Signorie e comunità*; GRILLO, *Istituzioni e personale politico*.

²⁸ PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa*, pp. 209-250.

²⁹ ASCVc, B 252, ff. 60r-68v.

Fasoglio viene interrogato, si dichiara non colpevole per le accuse a lui rivolte e si impegna a presentare dei testi a sua difesa.

Gli atti solitamente non riportano le dichiarazioni dei testimoni durante gli interrogatori, ma in questo unico caso le deposizioni sono state trascritte dal notaio quasi integralmente. I primi testi chiamati a rispondere sono un tale Marco Pastorello, Iacopo *de Matis* da Cavaglià, uno dei consoli inquisiti, e Antonio, rettore della chiesa di S. Giorgio di Collobiano. Pur dichiarandosi poco informati sui fatti discussi, concordano tutti sull'estraneità di Giorgio al fatto³⁰.

Seguono gli interrogatori dei testimoni riguardo all'accusa di negligenza mossa ai consoli di Cavaglià. Le escussioni si svolgono tra il 14 e il 20 marzo e vedono coinvolti, oltre ai due consoli incriminati, lo stesso Fasoglio, un tale Vercellino di Cravino e il notaio Antonio di Badaloco. Dalle testimonianze emerge che la denuncia è stata redatta, consegnata a Giovanni di Cagliano da Cavaglià e a Guglielmo di Mazzucco e posta *in filza* in una delle camere del palazzo nuovo³¹. L'atto si conclude con la comparizione di Giorgio Fasoglio davanti al giudice. Il reo, dopo aver negato le accuse a lui rivolte, in particolare quella di ingiurie, si impegna a presentare ulteriori difese entro i termini stabiliti, dietro fideiussione.

L'esito del processo, secondo quanto risulta dal confronto con i libri delle condanne, sembra essere stato favorevole a Giorgio Fasoglio e ai consoli di Cavaglià, la cui assenza dagli elenchi lascerebbe pensare ad un'assoluzione. Risultano invece multati tutti gli altri inquisiti, in particolare, Bartolo, per 6 lire, 13 soldi e 4 denari di terzioli, Masio, per 90 lire, Baratono, per 16 lire, 13 soldi e 4 denari di terzioli, e Leone, per 33 lire, 6 soldi e 4 denari di terzioli³². Nonostante il comune crimine di rissa, i differenti importi sono probabilmente dovuti alla diversa qualità delle percosse inflitte³³.

Un dato importante che emerge dagli atti è la forte volontà politica espressa dal giudice nella ricerca della verità oggettiva di quanto accaduto³⁴. Nei vari interrogatori, i testi sono obbligati a fornire quante più informazioni possibili riguardo a tutti i reati e alle persone indagate, anche qualora siano stati prodotti dalle parti per testimoniare su alcuni specifici capitoli.

La prassi inquisitoria vercellese descritta dagli atti è difficilmente riconducibile a uno schema unico, ma la logica che ne emerge si compone di precisi momenti procedurali: il ruolo assunto dalla *fama* come promotrice dell'inchiesta pubblica, anche in presenza di denunce pubbliche o di querele private; l'indicazione dei

³⁰ *Ibidem*, f. 63v.

³¹ *Ibidem*, f. 66r-v.

³² ASCVc, B 7082, ff. 16v-17r.

³³ *Hec sunt statuta communis*, p. 108.

³⁴ VALLERANI, *Modelli di verità*, pp. 123-142.

testi da parte del giudice o, qualora presente, del querelante; il ricorso al bando per contumacia come strumento coercitivo per la comparizione in giudizio; la ricerca della verità oggettiva del fatto sulla base delle dichiarazioni testimoniali³⁵.

5. *I reati*

Ad una prima analisi, le tipologie di crimine perseguite dal tribunale podestarile negli anni 1377 e 1378 risultano piuttosto limitate. I reati violenti, in particolare percosse, risse e omicidi, rappresentano la maggioranza assoluta dei casi. Su un totale di 34 processi, infatti, si riscontrano 19 casi di percosse, 5 risse e 4 omicidi. Seguono i reati per furto, attestati in 7 cause, e quelli d'ingiuria, presenti in 5. I casi di adulterio, di mancata denuncia e di *turbatio possessionis* compaiono solo due volte ciascuno, mentre sono documentati un solo caso di bestemmia e uno di alto tradimento. L'incongruenza tra il numero dei reati discussi e il totale dei processi è dovuta semplicemente al numero variabile di crimini di cui un soggetto poteva essere incolpato nel corso di una procedura *ex officio*. Inoltre, la netta preponderanza dei crimini violenti è perfettamente in linea con quanto riscontrato anche in altre realtà. Percosse e risse compaiono, infatti, con una certa frequenza nella documentazione sia di piccoli centri, come Cumiana³⁶, sia di comuni più estesi, come Ivrea³⁷ o la stessa Milano³⁸. Gli atti specificano sempre se le lesioni sono state inflitte a mani nude o con qualche arma e se hanno prodotto o meno spargimento di sangue, in quanto l'entità della pena è legata a questi fattori.

Emblematici risultano in questo senso due differenti processi, avviati nei mesi di luglio e di agosto dell'anno 1377. La prima inchiesta vede coinvolto un bovaro, Negro Auricula, abitante di Vercelli, per le percosse inflitte ad una tale Antonia, moglie di Iacopo Storari³⁹. Secondo quanto emerge dagli atti, il colpo sarebbe stato inflitto con una pietra e non avrebbe comportato spargimento di sangue. Dal confronto con il registro delle condanne risulta che Negro è condannato a pagare una multa di tre lire, 5 soldi e 8 denari di terzioli⁴⁰, una somma inferiore a quanto stabilito dagli statuti, ma giustificata dalla notifica di una pace stretta dalle due parti in sede extragiudiziale.

³⁵ BASSANI, *Sapere e credere*.

³⁶ PERANI, *L'amministrazione della giustizia*.

³⁷ PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui banni*.

³⁸ VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*.

³⁹ ASCVC, B 252, ff. 2r-3r.

⁴⁰ *Ibidem*, B 7078, f. 6v.

Il secondo procedimento segue alla denuncia di una tale Bianchina per le percosse subite da Nicolino Cabania, cittadino di Vercelli⁴¹. In questo caso però il colpo risulta essere stato inflitto a mani nude, sempre senza perdita di sangue. La condanna comminata è il pagamento di due lire di terzioli⁴². La differente ammenda sembrerebbe quindi dovuta alla qualità del colpo inferto, in particolare allo strumento impiegato, visto che in entrambi i casi non risulta esserci stata perdita di sangue.

La ricostruzione precisa della vicenda incriminata risulta particolarmente interessante anche in caso di rissa. I termini *rixa et rumor* definiscono una realtà fattuale per molti versi vicina a quella delle percosse. Tuttavia, definire un'aggressione come rissa poteva nascondere una consapevole scelta politica. Indicando tutti i partecipanti all'azione criminosa come colpevoli, il giudice si ritagliava un'ampia libertà di scelta nella definizione delle responsabilità di ciascun attore⁴³. Il 18 febbraio 1378 viene avviata un'inchiesta in merito ad una rissa avvenuta nello stesso mese a Vercelli nella *vicinia* di San Michele e che vedeva coinvolti due soldati tedeschi, Giordano di Westfalia e Pietro di Ilexosen⁴⁴. Gli atti si arrestano alla dichiarazione di contumacia e alla conseguente condanna al bando, ma dal confronto con i libri delle condanne risulta che Giordano sia stato multato per 33 lire, 6 soldi e 8 denari di terzioli, mentre Pietro per ben 250 lire di moneta di Pavia⁴⁵. La pesante ammenda potrebbe essere dovuta all'estrazione sociale dei due colpevoli, entrambi forestieri, mentre l'asimmetria delle multe risulta indubbiamente influenzata dalla differente qualità delle percosse.

Un discorso a parte merita l'unico reato politico documentato nel registro delle inquisizioni per gli anni 1377-1378, in quanto soggetto privilegiato dell'autorità signorile. La vicenda copre un arco temporale di parecchi mesi e si snoda in tre distinti processi *ex officio*. Il 7 agosto 1377 viene avviata una prima inchiesta su Anselmo di Olcenengo, Ramacio di Albano, Bartolomeo di Carlevario, Ongaro di Asigliano e Giovanni di Tolegno, tutti indicati come *publici et famossi latrones, robatores et rebelles*, per il furto di sette buoi dal monastero di S. Margherita e per le percosse inflitte a Guglielmo *de Pamalis*⁴⁶.

Il secondo *iter* procedurale viene avviato il 17 agosto 1377 contro il comune e gli abitanti di San Germano⁴⁷. I reati di cui questi sono accusati includono incen-

⁴¹ *Ibidem*, B 252, f. 5r-v.

⁴² *Ibidem*, B 7078, f. 7v.

⁴³ PERANI, *L'amministrazione della giustizia*, p. 234.

⁴⁴ ASCVc, B 252, ff. 57r-58r.

⁴⁵ *Ibidem*, B 7082, f. 16r-v.

⁴⁶ *Ibidem*, B 252, ff. 6r-7v.

⁴⁷ Secondo la ricostruzione di Rosaldo Ordano, il comune di San Germano risulta tra i territori soggetti ai conti di Savoia nel settembre del 1279. v. ORDANO, *Storia di Vercelli*, p. 207.

di, omicidi, furti e svariati altri *maleficia*, commessi all'interno del territorio di Vercelli e di Novara nel mese di giugno dello stesso anno⁴⁸. Le precise coincidenze temporali e la presenza dei già citati Anselmo, Ramacio, Bartolomeo, Ongaro e Giovanni nell'elenco dei rei rivelano come le due cause siano di fatto collegate. In entrambi i processi la mancata comparizione presso il giudice nei tempi stabiliti porta all'inevitabile bando per contumacia e *maleficio* di tutti i responsabili e alla condanna di ben 1000 lire di moneta di Pavia.

La vicenda sembrerebbe chiudersi a questo stadio, se non fosse che nel mese di febbraio dell'anno successivo viene avviata un'inchiesta sul solo Anselmo di Olcenengo⁴⁹. La lunga lista dei reati commessi, discussi già in due precedenti processi inquisitori, non lascia alcun dubbio sulla straordinaria rilevanza del personaggio, apertamente ostile alla dominazione viscontea sul territorio vercellese.

6. I tempi della giustizia

Gli statuti comunali vercellesi non prevedono capitoli specifici che regolino le tempistiche processuali, che risultano così valutabili unicamente sulla base degli atti delle singole cause. Inoltre, le sentenze emesse dal giudice non compaiono mai nei registri delle inquisizioni e possono essere ricostruite solo attraverso le multe raccolte nei libri delle condanne. Queste limitazioni comportano non poche problematiche, in quanto la presenza di più registri per i medesimi anni e una datazione delle multe spesso approssimativa⁵⁰ non consentono di fare chiarezza sulla ragione di asimmetrie temporali anche profonde.

L'amministrazione della giustizia nella Torino sabauda di fine Trecento può rappresentare un buon termine di paragone⁵¹. Gli statuti stabilivano la durata massima dei processi, quaranta giorni per le accuse e un mese per le inquisizioni. Il fatto che si trattasse di un termine generico risulta evidente dalla lettura degli atti torinesi, che mostrano una durata dei processi inferiore al mese⁵². Una tempistica così rapida, scandita da precisi e definiti momenti procedurali, è attestata anche negli atti del tribunale di Perugia della seconda metà del Duecento⁵³.

⁴⁸ ASCVc, B 252, ff. 8r-12r.

⁴⁹ *Ibidem*, ff. 36r-39v.

⁵⁰ Basti citare la multa di tre lire, 6 soldi, 8 denari di terzioli, comminata ad Alessina, moglie di Antonio di Bonello, per gli insulti rivolti ad Antonio Vassalli. Il *Liber compilatus* data la condanna al 22 agosto 1377 (*ibidem*, B 7083, f. 4v), mentre dal *Libro delle condanne* il provvedimento risulta emesso il 5 settembre del 1377 (*ibidem*, B 7078, f. 7r).

⁵¹ MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia*.

⁵² *Ibidem*, p. 510.

⁵³ VALLERANI, *Il sistema giudiziario*, p. 18.

La durata media dei processi discussi nel tribunale comunale di Vercelli è in sintonia con quanto documentato in altri centri, anche alla stessa altezza cronologica. Tuttavia, sono presenti delle singolarità non trascurabili, che rivelano una maggiore elasticità delle tempistiche procedurali rispetto ai casi torinese e perugino.

Per quanto riguarda la procedura accusatoria, il numero limitato di atti conservati e la parzialità delle compilazioni, che si arrestano spesso alla comparizione dell'accusato, non permettono di cogliere la durata complessiva dei processi. Si possono però riscontrare asimmetrie nella fase istruttoria, in particolare nell'intervallo di tempo tra la presentazione del libello e la comparizione dell'accusato in tribunale.

Diverso il discorso per i processi inquisitori che, benché siano soggetti ad un numero maggiore di vincoli procedurali e al più complesso sistema di escussione dei testimoni⁵⁴, mostrano una durata media complessiva di circa un mese. Sono tuttavia presenti processi che hanno richiesto tempi più lunghi per raggiungere un esito.

Nel mese di aprile del 1378 viene istruito un processo *ex officio* contro Iacopo, detto *Miragaya*, e Perrino, suo fratello, entrambi di Granozzo e abitanti di Pezzana, Lancia di Stroppiana, Iacopo di Gamberro da Stroppiana, Ardizzone *de Ripis* da Casale, Giovannino Meglo di Castronovo da Pezzana e suo fratello⁵⁵. La denuncia riguarda l'aggressione e il furto subiti da Venanzio, rettore e ministro della chiesa di S. Maria di Baona, e dai suoi *famuli*, Bartolomeo e Giovanni. L'atto non specifica la citazione dei rei, avvenuta comunque fra il 30 aprile e il 5 maggio, giorno in cui il messo comunale riferisce la mancata risposta degli inquisiti, che sono così dichiarati contumaci e banditi. Gli atti non riportano le fasi successive, tuttavia, il 18 luglio dello stesso anno, i rei vengono assolti da tutte le accuse, dopo quasi tre mesi dall'avvio della procedura inquisitoria.

Nella maggior parte dei casi, la fase istruttoria sembra esaurirsi nel giro di una settimana, lasciando spazio ad una macchinosa fase probatoria, che dilata la normale durata dei processi. L'assenza di questo momento procedurale negli atti non consente di ricostruire la vicenda nel suo complesso e di determinare le ragioni di simili ritardi. Il sovrapporsi di nuovi *itinerari* procedurali, documentato nell'ultimo processo analizzato, provocava sicuramente una estensione delle tempistiche, ma non rappresentava l'unico ostacolo al normale svolgimento delle cause.

Come risulta dagli atti, la prassi del tribunale vercellese prevedeva una certa rapidità nelle prime fasi dell'iter procedurale, dalla definizione del reato alla citazione degli indagati, ma consentiva anche una certa dilatazione dei tempi pro-

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ ASCVc, B 252, ff. 90r-91v.

cessuali. Questa poteva essere dovuta a cause esterne al giudizio, quale la mancata comparizione del reo, o a complicazioni interne, prodotte da eventuali incongruenze nelle dichiarazioni testimoniali o dalla concorrenza con altri processi.

7. Bando e paci bilaterali

Il bando sistematico dei contumaci risulta una pratica diffusa nella Vercelli di fine Trecento. Le norme statutarie prevedevano che la contumacia dovesse sempre essere punita con il *bannum de maleficio*, revocabile qualora il reo si fosse presentato in tribunale entro il termine prefissato di dieci giorni⁵⁶.

I registri delle inquisizioni e delle condanne relative al biennio 1377-1378 contengono un gran numero di individui multati per contumacia. Su un totale di trentaquattro processi ben diciotto si interrompono per la mancata comparizione dei rei, per una percentuale di circa il 53%. Un tasso così consistente è in linea con quanto avviene in altre realtà, quali la Pavia della seconda metà del Duecento o la Milano a cavallo tra Tre e Quattrocento. Tuttavia, mentre a Pavia il numero di processi interrotti per l'assenza del convenuto risultano ricoprire la quasi totalità dei casi⁵⁷, a Milano la percentuale è più vicina a quella vercellese, rappresentando circa il 67% delle cause avviate⁵⁸.

È bene precisare che non sempre la notifica del bando per contumacia rappresentava l'esito finale del processo, come invece risulta dalla documentazione pavese⁵⁹. Infatti, dei diciotto casi di contumacia presenti nel registro inquisitorio vercellese solo undici si tradussero in una condanna al bando definitiva, mentre nei restanti processi il *bannum communis* spinse gli indagati a presentarsi in tribunale per essere giudicati.

Il processo avviato il 21 dicembre del 1377 contro Lorenzo di Cuccagna da Sostegno per l'omicidio di Albertino, figlio di Martino di Graziano⁶⁰, si conclude il 14 gennaio, in seguito alla condanna al bando del contumace, confermata nella sentenza finale del 30 gennaio⁶¹. Diverso l'esito del processo inquisitorio avviato l'11 marzo del 1378 contro *Diotrichus* di Colonia per l'aggressione al fornaio Guglielmo di Cossato⁶². Il 18 marzo, in seguito alla notifica di contumacia, il reo viene condannato al *bannum de maleficio*. Anche in questo caso gli atti non riportano

⁵⁶ Hec sunt statuta communis, p. 111.

⁵⁷ PERANI, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca*, pp. 80-87.

⁵⁸ VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, pp. 129-134.

⁵⁹ PERANI, *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca*, p. 84.

⁶⁰ ASCVC, B 252, ff. 26r-27r.

⁶¹ *Ibidem*, B 7083, f. 14r.

⁶² *Ibidem*, B 252, f. 75r-v.

la sentenza del giudice, ma il nome di *Diotrichus* compare negli elenchi dei condannati per una multa di 46 lire, 13 soldi e 4 denari di terzioli, emanata il 29 maggio⁶³. È quindi probabile che *Diotrichus* si sia presentato in tribunale successivamente e che, in seguito agli interrogatori, sia stato riconosciuto colpevole per il crimine indagato.

In un unico caso, nonostante la contumacia, il reo ha addirittura ottenuto la totale assoluzione dalle accuse a lui rivolte. Il 18 febbraio viene istruita un'inquisizione contro Giovanni, familiare di Andrea di Sesso, conestabile equestre della cittadella di Vercelli, per l'aggressione a Faciono Galletti e Michele, figlio di Guglielmo di Trivero⁶⁴. In seguito alla mancata comparizione in giudizio, il 20 febbraio Andrea viene così dichiarato contumace e condannato al bando. Le lacune delle carte, tuttavia, non permettono di ricostruire i momenti successivi. Probabilmente il processo fu sospeso fino al 10 marzo, quando il capitano Luterolo Rusca si presentò al cospetto del podestà richiedendo la sospensione del processo contro Giovanni. Il fatto che non risultino condanne a nome di Giovanni lascia pensare all'assoluzione dell'indagato grazie all'intervento del capitano della città, diretta emanazione dell'autorità politica dei signori di Milano.

Se la notifica della contumacia poteva comportare una multa più gravosa, in alcuni casi essa assumeva un valore neutro nell'economia del processo, tale da non inficiare nemmeno l'eventuale assoluzione del soggetto incriminato.

Al pari del ricorso al *bannum de maleficio*, le paci, strette in sede extragiudiziale tra le parti, sono un istituto piuttosto sfruttato nella prassi penale di Vercelli. Il registro delle inquisizioni per gli anni 1377 e 1378 fornisce dati interessanti sull'efficacia delle transazioni in sede giudiziale. Tuttavia sono necessarie delle considerazioni preliminari. Le statistiche non terranno conto degli esiti dei quattro processi accusatori, in quanto nessuno di questi sembra concludersi con la condanna dell'accusato, probabilmente indicata in appositi registri andati perduti. Inoltre, i dati potrebbero risultare viziati dalla lacunosità degli atti, che, non riportando mai la sentenza finale del giudice, non consentono una chiara lettura degli esiti processuali, desumibili solo dai libri delle condanne.

Dei 30 processi inquisitori registrati dagli atti, sette riportano la notifica di una pace stretta tra l'indagato e la parte offesa, per una percentuale di poco superiore al 23%. L'accordo tra le parti ha portato all'assoluzione degli indagati in quattro casi, mentre nei restanti tre si è tradotto in una consistente riduzione della pena. La normativa statutaria stabiliva che la pace bilaterale portasse all'assoluzione degli indagati unicamente in caso di rissa⁶⁵, mentre non ne regolamentava il ricorso in altre tipologie di reato.

⁶³ *Ibidem*, B 7083, f. 22r.

⁶⁴ *Ibidem*, B 252, ff. 46r-47v.

⁶⁵ *Hec sunt statuta communis*, p. 108.

L'applicazione della norma è evidente nel processo avviato, il 28 novembre del 1377, contro Perrone di Gagliano e Antonio, detto *Ciccìa*, di Arborio⁶⁶. Entrambi risultano indagati per rissa, tuttavia, dopo essersi presentati in tribunale per l'interrogatorio, essi dichiarano di essere in *bona et vera pace*. La mancanza di una condanna a loro nome lascerebbe quindi pensare ad un esito favorevole del processo.

Naturalmente sono presenti anche alcune incongruenze con quanto stabilito dagli statuti comunali, in quanto i registri attestano assoluzioni anche per altri tipi di reato. Guglielmo di Novara risulta indagato, in data 18 febbraio del 1378, per l'aggressione della moglie Giovannina, avvenuta nella loro abitazione presso la *vicinia* di San Salvatore⁶⁷. Il giorno stesso il notaio Iacopo Roba, in qualità di procuratore della donna, notifica la pace stretta tra le parti e dichiara che la sua cliente è in *concordia et vera pace* con suo marito. Dai registri delle condanne non risulta nessuna multa comminata a Guglielmo, probabilmente in quanto assolto dalle accuse a lui rivolte. Sembra quindi che in alcuni casi particolari, anche in presenza di reati violenti, la notifica della pace potesse comportare la non procedibilità, contrariamente a quanto stabilito negli statuti.

Gli accordi privati, qualora presentati in sede giudiziale, comportavano comunque una riduzione della pena prevista per il reato indagato⁶⁸.

Emblematica la vicenda del tedesco Ottone, figlio di Enrico *de Mixen*, multato di 16 lire, 13 soldi e 4 denari di terzioli per le percosse inflitte ad Ameoto di Asti⁶⁹. L'inquisizione, avviata il 10 novembre del 1377, specifica che i colpi sono stati sferrati con uno stocco e che hanno provocato perdita di sangue. Secondo quanto stabilito dagli statuti, la multa prevista per percosse inflitte con armi di ferro e con spargimento di sangue va da 25 a 50 lire di moneta di Pavia⁷⁰. La pace bilaterale, notificata il 17 novembre, potrebbe quindi spiegare la riduzione dell'ammenda⁷¹.

Nonostante il campione limitato, la frequenza delle paci nei processi vercellesi mostra evidenti punti di contatto con la prassi del comune di Perugia nella seconda metà del Duecento. L'analisi dei registri di condanne del podestà e del capitano del Popolo rivela un ampio ricorso alle paci sia tra le accuse che tra le inquisizioni, con una percentuale media del 23%. Tuttavia, è bene precisare che gli accordi tra privati rappresentavano un metodo di soluzione processuale prevalentemente nelle *inquisitiones*, in quanto la maggiore gravità dei reati trattati rendeva più urgente la notifica dell'atto di concordia⁷².

⁶⁶ ASCVc, B 252, ff. 22r-23r.

⁶⁷ *Ibidem*, ff. 48r-49r.

⁶⁸ VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, p. 168.

⁶⁹ ASCVc, B 252, ff. 20r-21r.

⁷⁰ *Hec sunt statuta communis*, p. 108.

⁷¹ ASCVc, B 252, f. 21r.

⁷² VALLERANI, *Pace e processo*, pp. 326-328.

8. Conclusioni

La prassi penale seguita dal tribunale podestarile vercellese al tramonto del XIV secolo emerge con difficoltà dagli atti redatti dai notai e conservati nei registri delle inquisizioni e delle condanne. Una evidente libertà di compilazione e il ricorso a formule prestabilite impediscono una ricostruzione chiara della macchina giudiziaria, che risulta comunque efficace, anche se talvolta poco organica. Inoltre, la mancanza di specifiche norme statutarie che regolino la procedura penale, lascia alle *consuetudines* locali ampi margini di definizione dell'*iter* accusatorio e inquisitorio, che risulta quindi difficilmente inquadrabile entro schemi precisi.

Le differenze formali, emerse dagli atti dei processi accusatori tanto a livello contenutistico quanto strutturale, consentono tuttavia di cogliere almeno uno schema di base, grossomodo sovrapponibile alle prassi duecentesche bolognese e perugina. La procedura accusatoria vercellese prevedeva la presentazione dell'accusa davanti al podestà, in forma orale o attraverso la stesura di un libello, seguita dall'indicazione dei testi, presentati direttamente dall'accusatore, e la successiva citazione dell'accusato, eseguita presso la sua abitazione o nei luoghi indicati dagli statuti. Quest'ultima, tuttavia, si distingue per una certa superficialità, in quanto, nella maggior parte dei casi, il mandato comunale si esauriva il giorno stesso dell'emissione. La maggior parte degli atti si arresta a questo punto dell'*iter*, tralasciando la fase di valutazione delle prove e delle testimonianze, che, nell'unico atto in cui sono riportate, appaiono piuttosto coerenti con il modello perugino. Si segnala infine il persistere di una forte attività notarile, che si inserisce quale mediatrice nelle meccaniche procedurali. Le figure dei fideiussori e dei procuratori, centrali nella gestione dei processi bolognesi e perugini a metà Duecento, sembrano conservare ancora a fine Trecento un'evidente rilevanza, in particolare nelle procedure accusatorie.

Il discorso si complica per quanto riguarda la prassi inquisitoria, in quanto le numerose incongruenze strutturali degli atti rendono più complessa la definizione dello schema procedurale seguito dal tribunale vercellese. L'assenza di schematicità, riscontrabile negli atti bolognesi e perugini, emerge con chiarezza anche in quelli vercellesi, nonostante permangano evidenti punti di contatto con la prassi penale duecentesca: il ruolo esclusivo della *fama*, indicata nella maggior parte dei processi come necessaria all'avvio dell'*inquisitio* e spesso accompagnata dalla notifica di una denuncia, pubblica o privata; l'indicazione dei testi da parte del querelante e, qualora non presente, direttamente dal giudice; il ricorso sistematico alla contumacia dei rei quale strumento coercitivo; la verità assoluta come fine unico dell'inchiesta, da ricercare attraverso un solido impianto probatorio, che talvolta prolunga la normale durata dei processi.

L'incidenza dell'autorità signorile affiora solo in un numero limitato di casi. Questa poteva tradursi in 'accanimento' processuale contro soggetti ritenuti par-

ticolaramente pericolosi o in intervento diretto sulla macchina giudiziale, che sfo-
ciava talvolta in forme di concussione.

Inoltre, il confronto con i libri delle condanne ha permesso di cogliere dati im-
portanti riguardo alle tempistiche processuali e al ricorso a strumenti extragiudi-
diziali per la risoluzione delle dispute. La maggior parte dei processi mostra una
durata di circa un mese, in media con le tempistiche sia dei tribunali di Perugia
alla metà del Duecento sia della Torino di fine Trecento. Nonostante il sensibile
prolungamento di alcuni processi, segno di un'ampia flessibilità dei tempi delle
procedure, la quasi totalità dei casi rivela una certa rapidità delle prime fasi del
processo, in particolare dal suo avvio alla citazione del reo. L'escussione dei te-
stimoni, di cui gli atti non riportano alcuna dichiarazione, si esauriva tendenzial-
mente entro poche settimane, oppure poteva protrarsi per tempi più lunghi, ri-
tardando anche di mesi l'emissione della sentenza da parte del giudice.

Infine, il ricorso ad accordi stretti tra le parti in sede extragiudiziale è ben do-
cumentato nei registri inquisitori vercellesi, che ne mettono in luce la grande effi-
cacia. Le paci bilaterali non portavano in nessun caso all'interruzione del pro-
cesso, ma potevano favorirne un esito rapido e piuttosto favorevole al reo, il
quale otteneva una sensibile riduzione della condanna.

Lo studio svolto sul *liber inquisitionum* e sui libri di condanne relativi al biennio
1377-1378 ha consentito la verifica di eventuali sopravvivenze della prassi penale
duecentesca e di parallelismi con altre realtà coeve. Tuttavia, l'assenza di precise
indicazioni procedurali all'interno dei capitoli statutari non ha permesso di va-
lutare il grado di applicazione pratica delle norme, che lasciavano alle consuetu-
dini locali un ampio spazio di manovra nella definizione delle diverse fasi del
giudizio.

MANOSCRITTI

Vercelli, Archivio Storico Civico (ASCVc), *Atti giudiziari*,

- B 252, *Liber inquisitionum* (1377-1378).
- B 7082, *Liber condempnationum* (1377-1379).
- B 7078, Libro delle condanne pecuniarie e corporali (1377).
- B 7083, *Liber compilatus condapnationum de malleficio* (1378-1381).

BIBLIOGRAFIA

- G. ALESSI, *Processo penale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVI, Milano
1987, pp. 360-401.
- A. BARBERO, *Signorie e comunità rurali nel Vercellese fra crisi del districtus cittadino e nascita
dello stato principesco, in Vercelli nel secolo XIV* [v.], pp. 411-510.

- A. BASSANI, *Sapere e credere. Parte prima. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano 2012.
- S.R. BLANSHEI, *Politiche e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, Roma 2016.
- J. CARRAWAY VITIELLO, *Public Justice and the Criminal Trial in Late Medieval Italy. Reggio Emilia in the Visconti Age*, Leiden 2016.
- B. DEL BO, *Gli artigiani vercellesi del '300 fra «credito di categoria» e relazioni con l'ospedale di Sant'Andrea*, in *Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX)*, a cura di M. CARBONI - M.G. MUZZARELLI, Bologna 2014, pp. 67-90.
- E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989.
- P. GRILLO, *I Fossanesi e il principe*, in *Storia di Fossano e del suo territorio*, II, *Il secolo degli Acaia (1314-1418)*, a cura di R. COMBA, Fossano 2009, pp. 183-204.
- ID., *Istituzioni e personale politico sotto la dominazione viscontea (1335-1402)*, in *Vercelli nel secolo XIV* [v.], pp. 79-113.
- Hec sunt statuta communis et alme civitatis Vercellarum, impressum Vercellis, per Iohannem Mariam de Peliparis de Palestro, Vercelli, Giovanni Maria Pellipari, 1541.
- F. LEVEROTTI, *Leggi del principe, leggi della città nel ducato visconteo-sforzesco*, in *Signori, regimi signorili e statuti nel tardo medioevo*, a cura di R. DONDARINI - G.M. VARANINI - M. VENTICELLI, Bologna 2003, pp. 143-188.
- E. MAFFEI, *Dal reato alla sentenza. Il processo criminale in età comunale*, Roma 2005.
- M. MAGNANI, *Il funzionamento della giustizia del comune di Torino alla fine del Trecento. Il sistema probatorio, la pena e la sua negoziazione*, in «*Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*», 109 (2011), pp. 497-566.
- F. MIGLIORINO, *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.
- G. MILANI, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003.
- R. ORDANO, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982.
- A. PADOA SCHIOPPA, *Conclusions: Models, Instruments, Principles*, in *Legislation and Justice*, edited by A. PADOA SCHIOPPA, Oxford 1997, pp. 335-369.
- ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.
- ID., *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007.
- G.S. PENE VIDARI, *Sulla criminalità e sui banni del comune di Ivrea nei primi anni della dominazione sabauda (1313-1347)*, in «*Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino*», 68 (1970), pp. 157-211.
- T. PERANI, *L'amministrazione della giustizia criminale a Cumiana nel XIV secolo*, in *Cumiana medievale*, a cura di A. BARBERO, Torino 2011, pp. 221-249.
- ID., *Pluralità nella giustizia pubblica duecentesca. Due registri di condanne del comune di Pavia*, in «*Archivio Storico Italiano*», 619 (2009), pp. 57-89.
- Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Âge. Actes du colloque international*, Avignon, 29 novembre - 1 décembre 2001, a cura di J. CHIFFOLEAU - C. GAUVARD - A. ZORZI, Roma 2007.
- R. RAO, *Comune e signoria a Vercelli (1285-1335)*, in *Vercelli nel secolo XIV* [v.], pp. 21-62.
- M. SBRICCOLI, *Vidi communiter observari. L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «*Quaderni fiorentini*», 27 (1998), pp. 231-268.
- C. STORTI STORCHI, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007.
- M. VALLERANI, *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestarile*, in «*Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le Province di Romagna*», 43 (1992), pp. 291-316.

- ID., *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in «Rechtsgeschichte. Zeitschrift des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte», 14 (2009), pp. 40-61.
- ID., *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005.
- ID., *Modelli di verità. Le prove nei processi inquisitori*, in *L'enquête au Moyen Âge. Études réunies* par C. GAUVARD, Roma 2008, pp. 123-142.
- ID., *Pace e processo nel sistema giudiziario del comune di Perugia*, in «Quaderni storici», 101 (1999), pp. 315-354.
- ID., *Procedura e giustizia nelle città italiane del basso medioevo (XII-XIV secolo)*, in *Pratiques sociales* [v.], pp. 439-494.
- ID., *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Perugia 1991.
- E. VERGA, *Le sentenze criminali dei podestà milanesi*, in «Archivio Storico Lombardo», 16 (1901), pp. 96-142.
- A. ZORZI, *Ius erat in armis. Faide e conflitti tra pratiche sociali e pratiche di governo*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*. Atti del convegno internazionale, Chicago, 26-29 aprile 1993, a cura di G. CHITTOLENI - A. MOLHO - P. SCHIERA, Bologna 1994, pp. 609-629.
- ID., *Negoziato penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo Medioevo ed età moderna*. Atti del convegno tenuto a Trento nei giorni 21-23 ottobre 1999, a cura di M. BELLABARBA - G. SCHWERHOFF - A. ZORZI, Bologna 2001, pp. 13-34.
- ID., *Pluralismo giudiziario e documentazione: il caso di Firenze in età comunale*, in *Pratiques sociales* [v.], pp. 125-187.
- Vercelli nel secolo XIV*. Atti del quinto congresso storico vercellese, Vercelli, 28-30 novembre 2008, a cura di A. BARBERO - R. COMBA, Vercelli 2010.

ABSTRACT

L'attenzione rivolta negli ultimi vent'anni alle pratiche giudiziarie dei comuni italiani risulta ancora troppo legata alla precedente storiografia del diritto. Questo approccio ha prodotto un'immagine della prassi riflessa dalle norme statutarie, che rispecchia solo in parte il reale andamento delle procedure. La ricca serie di *libri condemnationum et inquisitionum*, redatti dal tribunale vercellese, rappresenta così una possibilità unica di arricchimento delle conoscenze attuali sulla procedura penale di fine Trecento e sull'incidenza signorile nelle dinamiche processuali. Sulla base degli atti redatti dai notai in sede giudiziale, è stato possibile suggerire una schematizzazione delle prassi accusatoria e inquisitoria, non altrimenti identificabili per l'assenza di disposizioni specifiche all'interno degli statuti comunali. La collazione tra fonti eterogenee ha consentito anche una prima definizione delle tempistiche procedurali, non completamente individuabili dai soli registri inquisitori, spesso privi di indicazioni sulle sentenze emesse. Grazie al dialogo tra condanne e norme statutarie, inoltre, è stata eseguita una valutazione del peso di bandi e paci private, strette tra le parti in sede extragiudiziale, sul-

l'economia del processo. Infine, si è valutato il grado di influenza della dominante Milano sui diversi esiti processuali.

The attention paid in the last twenty years to the judicial practices of Italian municipalities has proved to be still too tied to the previous historiography of law. This approach has produced an image of the practice reflected by the statutory rules, which only partially reflects the actual progress of the procedures. The rich series of *libri condemnationum et inquisitionum*, prepared by the Vercelli court, thus represents a unique possibility of enriching the current knowledge on the penal procedure of the late fourteenth century and on the statutory incidence in the process dynamics. On the basis of the deeds drawn up by notaries in court, it was possible to suggest a schematization of the accusatory and inquisitorial practices, not otherwise identifiable due to the absence of specific provisions within the municipal statutes. The collation between heterogeneous sources also allowed a first definition of the procedural timescales, not completely identifiable by the inquisitorial registers alone, often without indications on the sentences issued. Furthermore, thanks to the dialogue between convictions and statutory norms, an evaluation was carried out on the weight of bans and private peaces, close among the parties in extra-judicial terms, on the economy of the process. Finally, the degree of influence of the dominant Milan on the various procedural outcomes was assessed.

KEYWORDS

Medioevo, Vercelli, Visconti, prassi giudiziaria, criminalità, giustizia signorile

Middle Ages, Vercelli, Visconti, judicial practice, criminality, stately justice